



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



POSIZIONE OICE SUI PROBLEMI DELLA CATEGORIA

PREMESSA

L'OICE è l'Associazione delle organizzazioni d'ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, che aderisce a Confindustria e rappresenta oggi oltre 450 società e studi professionali, molti dei quali di piccola e media dimensione.

Il settore dell'ingegneria, in Italia, è in grave crisi, per il **basso livello di investimenti**, sia nel settore pubblico che in quello privato, ma anche per una serie di **ragioni di tipo strutturale** alle quali bisogna porre rimedio.

La ragione principale è che in Italia il **mercato dell'ingegneria è molto ristretto perché le opere vengono appaltate quasi sempre con una progettazione preliminare assolutamente insufficiente** per garantire la qualità del costruito. Ma questo fatto non è solo grave per il mondo dell'ingegneria, è anche foriero di conseguenze negative su tutto il sistema delle opere pubbliche. Mancando una buona progettazione di partenza, i budget dell'amministrazione ed i prezzi degli appalti sono basati su dati non reali e quindi soggetti ad incrementarsi man mano che i lavori vanno definendosi. Il contenzioso che ne deriva non giova al rispetto dei programmi che soffrono ritardi anche di anni. La legge Merloni era, da questo punto di vista una buona legge, ma negli anni è stata sorpassata da una miriade di provvedimenti che l'hanno resa inoperante.

Per di più oggi la situazione è aggravata dai **ritardi, superiori anche ai dodici mesi, dei pagamenti degli enti pubblici**, dal sistema di appalto dei servizi spesso frazionati e con **ribassi medi del 40%** con punte anche del 70% e dalla **concorrenza impropria dell'in house**.

In questa situazione molte piccole e medie società d'ingegneria si sono ridimensionate o hanno dovuto chiudere con una perdita di esperienza e conoscenza non certo recuperabile in futuro. Occorrono interventi importanti da attuare con rapidità se si vuole fermare questo declino oggi irreversibile.

Solamente le società medie e quelle più grandi che lavorano all'estero sono in grado di fronteggiare la difficilissima situazione italiana.

Purtroppo recenti normative fiscali sembrano invece ostacolare questo faticoso percorso: si paventa infatti l'applicazione, da inizio 2013, del contributo integrativo del 4% a Inarcassa anche sul fatturato estero delle società di ingegneria. Si tratta di una ipotesi che determinerebbe un **clamoroso svantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti** stranieri e tutto ciò anche sui contratti stipulati prima del primo gennaio 2013. E' questo l'esempio palese dello sconclusionato modo di legiferare in Italia, dove addirittura non si riesce a comprendere l'impatto di norme (peraltro nate per altre ragioni) sul concreto operare di società dinamiche e orientate all'export del nostro know-how che, invece, dovrebbero essere agevolate e supportate nel loro percorso e non penalizzate da una sorta di "fuoco amico".

1. Contributo integrativo del 4% a Inarcassa su fatturato estero

Le società di ingegneria italiane, equiparate ai professionisti iscritti all'albo, sono tenute ad esporre sulle proprie fatture un contributo pari al 4% di quanto fatturato da versare ogni anno a Inarcassa che lo esige avendo come riferimento il dato del volume imponibile IVA per prestazioni professionali. Nella prassi, quindi, il committente paga una fattura di 104 euro e la società di ingegneria il 30 agosto di ogni anno versa a Inarcassa il 4% del suo imponibile IVA.

Fino al 31 dicembre 2012 le società di ingegneria non hanno mai dovuto corrispondere ad Inarcassa alcunché per le prestazioni svolte all'estero in quanto tali operazioni sono state ritenute non ricomprese nell'imponibile ai fini IVA.

La Legge di stabilità 2013, approvata alla vigilia di Natale (Legge n. 228 del 24 dicembre 2012) ha modificato il Dpr 633/72 introducendo - per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia - l'obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi "generiche", ad esempio le consulenze) per la generalità delle operazioni, che di conseguenza, dovranno essere registrate e concorreranno alla determinazione del volume di affari annuo, ancorché le fatture non siano soggette ad IVA ("operazioni non soggette").

Il risultato è quindi che, dal 1° gennaio 2013 le attività svolte all'estero dalle società di ingegneria sono colpite da questo ulteriore aggravio del 4% in favore dell'Inarcassa. Evidenti i danni: una **perdita secca del 4% sui contratti in essere** (l'ipotesi di rivalersi del contributo del 4% sui clienti esteri è risibile) ed un'ulteriore **gap di competitività economica rispetto ai concorrenti stranieri** (perché nella formulazione delle offerte economiche si dovrà inevitabilmente tenere conto di questo ulteriore aggravio).

Si tratta di una problematica di carattere generale, che riguarda tutti i professionisti iscritti all'albo e non solo i progettisti, i quali vengono profondamente danneggiati da questo prelievo che non dovrebbe essere dovuto laddove effettivamente si tratta di operazioni comunque non soggette a IVA.

Occorre al più presto intervenire sulle norme statutarie di Inarcassa come di tutte le Casse previdenziali, direttamente o indirettamente, chiarendo che rimane ferma l'applicabilità del contributo integrativo del 4% alle sole fatture emesse da committenti residenti in Italia, con esclusione quindi della cifra di affari imponibile IVA derivante dalle fatture verso committenti UE e extra UE.

La soluzione di questa delicatissima problematica ha ovviamente **ripercussioni fondamentali anche rispetto alle dinamiche occupazionali** che potrebbero essere messe in discussione laddove le società - vessate da questo ulteriore onere - decidessero di delocalizzare le prestazioni di servizi ad elevato contenuto di know-how come sono quelle nel settore dell'ingegneria e dell'architettura e, comunque, quelle afferenti a tutti gli ambiti professionali.

2. Spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara a carico dell'aggiudicatario

Il decreto-legge sulla crescita ha previsto che a decorrere dal primo gennaio 2013 siano le imprese e i professionisti che vincono gare di appalto e di concessione a **rimborsare alle**

stazioni appaltanti i costi sostenuti per la pubblicità sui quotidiani, nei sessanta giorni successivi all'aggiudicazione.

Si tratta di un **ulteriore e assurdo balzello**, introdotto in un provvedimento che dovrebbe favorire la crescita, che danneggia le società, gli studi professionali e tutte le imprese che partecipano a gare pubbliche. Prevedere che chi si aggiudica un contratto a seguito di una gara, dopo avere pagato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici la tassa per parteciparvi, debba anche rimborsare all'amministrazione, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, il costo della pubblicità legale sui quotidiani, mentre l'amministrazione paga anche oltre i dodici mesi, significa non avere capito che, soprattutto per i piccoli affidamenti, in cui questi costi incideranno percentualmente di più, sarà sostanzialmente impossibile lavorare anche con un minimo margine di ricavo.

Tutto ciò accelererà la crisi del settore della progettazione e delle costruzioni, rendendo impossibile la sopravvivenza a tanti progettisti e imprese.

Come se non bastasse il caos determinato dall'abrogazione delle tariffe professionali (che si aggiunge alla prassi di molte amministrazioni di aggiudicare al massimo ribasso prestazioni intellettuali complesse stimate ben al di sotto dei costi industriali), il rimborso delle spese di pubblicità legale rischia di rappresentare l'ulteriore spinta verso una situazione insostenibile che sta facendo fallire strutture, anche di eccellenza, che non riescono più a stare sul mercato.

Su questo punto **occorre fare una rapida marcia indietro eliminando questo balzello** e semmai attivarsi seriamente, nei fatti e non con le parole, per la riduzione delle spese correnti delle amministrazioni, senza caricare su chi cerca di operare sul libero mercato costi che attengono alla trasparenza dell'azione amministrativa.

3. Remunerazione dei servizi di ingegneria e architettura

Da sempre la posizione dell'OICE è stata quella di esimersi dall'intervenire direttamente nell'ambito della disciplina tariffaria per due ordini di motivi: perché sono i Consigli nazionali di ingegneri e architetti ad avere competenza istituzionale diretta, in quanto organi del Ministero della giustizia; perché l'OICE ha sempre seguito una linea tesa ad andare "oltre" le tariffe.

A fronte di questa posizione associativa, **negli anni la disciplina tariffaria è stata oggetto di radicali interventi** da parte del Governo, prima con l'abrogazione dell'inderogabilità dei minimi e, più di recente, con l'abrogazione tout court delle tariffe professionali (articolo 9 del DL 1/2012), che hanno creato le condizioni per una deregulation assoluta con problematiche di vario tipo.

Ad oggi la situazione è tale per cui, in primo luogo, le stazioni appaltanti non hanno più un valore certo per la stima dei corrispettivi da porre a base di gara; in secondo luogo il d.m. del 22 luglio 2012 n. 140 ha previsto una variabilità dei compensi (+ e - 60%) che rende assolutamente discrezionale e eccessivamente variabile la determinazione dei corrispettivi.

Per il primo problema (che determina anche una pericolosa riduzione della concorrenza qualificando come affidamenti fiduciari incarichi che dovrebbero essere affidati con gara) l'OICE ha proposto al Governo (che lo ha accettato, presentato e fatto approvare) un articolo modificativo dell'articolo 9 del DL 1/2012, con una specifica delega ad emanare un d.m. apposito per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di

affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, da attuarsi con un nuovo d.m. (di iniziativa, oltre che del Min. giustizia, anche del Min. infrastrutture).

Il secondo problema evidenziato può essere risolto in sede di redazione del d.m. attuativo della modifica dell'articolo 9 citato, eliminando la possibilità di variazione (prevista in sede giudiziale) in aumento o in diminuzione del 60% e riducendo la variabilità del cosiddetto "indice di complessità" e prevedendo una cifra congrua per le "spese generali". Occorre però che il decreto sia varato al più presto perché nel frattempo le stazioni appaltanti si dividono fra coloro che applicano il decreto di luglio e quelle (prevalenti) che stimano i compensi riferendosi, sia pure non formalmente, all'abrogato d.m. 4 aprile 2001. Il tutto determina, in questo periodo, una oggettiva disomogeneità di comportamento che proprio il d.m. in fase di emanazione, frutto della modifica normativa proposta dall'OICE e accettata da Governo e Parlamento, dovrebbe fare cessare. Purtroppo il decreto è al momento in *stand by* a causa di alcuni rilievi tecnici evidenziati dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. L'auspicio è che sia sbloccato al più presto per dare certezza agli operatori pubblici e privati.

Per quel che concerne invece la **posizione associativa sul tema delle tariffe l'OICE** ha sempre sostenuto l'esigenza di andare verso sistemi come quelli praticati dagli organismi internazionali, Unione Europea inclusa, dove, non essendo applicabile alcuna tariffa di riferimento, l'importo a base di gara viene identificato attraverso una precisa valutazione - attraverso il cronoprogramma di massima predisposto dalla stazione appaltante - dell'impiego del personale che è strettamente correlato al programma dell'attività progettuale, al numero degli elaborati da produrre e al costo del personale; a questo valore base vengono poi sommati i costi generali e di funzionamento.

Meglio ancora sarebbe giungere alla individuazione di un vero e proprio "costo industriale di massima", ancorchè differenziato per tipologie di interventi, compiendo una analisi dei prezzi che comprenda:

- i tempi standard da prevedere per ogni tipologia di operazione;
- il costo medio del professionista che possiede i requisiti per il loro sviluppo, diviso secondo le varie qualifiche (senior, junior, caddista, segreteria, etc.);
- i costi tecnici accessori;
- le spese generali;
- l'utile.

Se la stazione appaltante riuscisse a mettere a punto questi elementi, che altro non sono che la logica conseguenza di quanto definito, come esigenze da soddisfare, nel DPP (documento preliminare alla progettazione), in fase di valutazione delle offerte, avrà la possibilità di approfondire adeguatamente il contenuto delle offerte economiche e tecniche inviate dei concorrenti.

Non solo: da un'analisi accurata delle prestazioni e dei costi può derivare anche una adeguata e congrua valutazione dell'importo da mettere a base di gara.

Strettamente collegata con la tematica della stima dei corrispettivi è quella, "a valle", dell'aggiudicazione e delle verifiche dell'anomalia delle offerte.

Occorre ribadire con forza che **le stazioni appaltanti devono ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** e non a quello del prezzo più basso, come prevede il Dpr 207/2010 e come ha da tempo affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Occorre poi stabilire che **all'elemento prezzo sia attribuito un "peso" non superiore al 20% del totale dei punteggi** assegnabili al fine di fare emergere la valutazione qualitativa dell'offerta.

Infine occorre promuovere metodi di verifica delle offerte anomale basati sul concreto riscontro fra prezzo e prestazioni offerte, raffrontate con la stima dei corrispettivi effettuata dalla stazione appaltante secondo l'impostazione derivata dalla prassi internazionale in precedenza esposta.

4. Riduzione del ruolo del settore pubblico nella progettazione e modifica dell'incentivo del due per cento

Pensare ancora oggi che lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche debbano, di regola, progettare e solo in caso di carenza di organico affidare all'esterno incarichi, è anacronistico, superato dal progresso tecnologico e, tranne rarissime eccezioni, foriero di un livello qualitativo estremamente scarso.

Prova ne sia il **basso livello dei progetti** posti a base di gara, predisposti da tecnici interni alle Amministrazioni ai quali, peraltro, non vengono neanche richiesti gli stessi requisiti tecnico-professionali che vengono invece chiesti ai progettisti esterni alla P.A.

L'OICE ritiene che si debba capovolgere l'impostazione generale e stabilire che la regola è la terziarizzazione delle attività tecnico-professionali e procedere con la progettazione "interna" soltanto se la stazione appaltante dimostri di avere al proprio interno figure professionali qualificate allo stesso livello di quelle esterne.

Il secondo passo dovrebbe essere quello di **ricollocare le funzioni delle amministrazioni pubbliche all'interno del processo realizzativo delle oo.pp. stabilendo che l'Amministrazione sia incaricata di programmare e controllare la fase progettuale e quella esecutiva soprattutto al fine di ridurre le varianti e gli extra-costi.**

Fondamentale è anche richiedere un maggiore investimento di risorse pubbliche sulla programmazione delle opere (con studi di fattibilità accurati e analitici), e quindi sull'analisi e sulla individuazione delle opere da realizzare con le poche risorse disponibili.

Rispetto al tema dell'**incentivazione degli uffici tecnici delle PP.AA.**, occorrerebbe **modificare l'oggetto dell'incentivazione dalla fase progettuale a quella di programmazione e controllo**, con ciò premiando i comportamenti virtuosi delle stazioni appaltanti che portano a compimento le opere nei tempi e ai costi previsti.

Con questa innovativa impostazione, si otterrebbe anche l'effetto di rilanciare la domanda di servizi tecnici professionali, in un momento in cui il settore dell'ingegneria e dell'architettura è duramente provato da tre anni di crisi economica (riduzione del 30% delle gare).

Va infine considerato che il permanere di questo incentivo, a fronte di una situazione di mercato che vede l'affidamento di tali servizi oggetto di ribassi, che nella media si collocano al 40% delle tariffe professionali, comporta una eccessiva onerosità per il bilancio statale della progettazione interna alle PP.AA..

Infine, per quel che riguarda il fenomeno delle **società in house** occorre prendere coscienza del fatto che l'affidamento a società partecipate dagli enti locali di attività progettuali, svolte poi al di fuori di ogni effettivo controllo, concorre ad aumentare il fenomeno del basso livello progettuale, prima causa di tutte le degenerazioni che si registrano nell'iter realizzativo di ogni opera pubblica. Il tutto senza contare che all'in house è strettamente connessa una costante **elusione delle regole di concorrenza e trasparenza, con una sorta di bypass del mercato che genera inefficienza e scarsa qualità.**

Occorre quindi **bandire dal nostro ordinamento il sistema degli affidamenti in house** per lo svolgimento di attività quali la prestazione di servizi di ingegneria e architettura che, come detto in precedenza, devono essere affidate sul mercato.

5. Centralità del progetto e limiti all'appalto integrato

Il maggiore ricorso all'appalto integrato non ha consentito di raggiungere un miglioramento del livello qualitativo dei progetti e non ha contribuito alla riduzione delle varianti in corso d'opera. Occorre quindi prevedere la **regola generale che l'appalto dei lavori avviene di norma sulla base di un progetto esecutivo**, riportando l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo nei corretti limiti in cui effettivamente l'apporto progettuale dell'impresa può dare un contributo positivo (elevata complessità tecnologica e impiantistica); conseguentemente deve essere eliminata la tipologia dell'appalto integrato sulla base del progetto preliminare.

Bisogna poi fare in modo che sia dedicato maggiore tempo allo svolgimento del progetto, allo studio di ogni singola scelta, in un fattivo e concreto dialogo fra tutte le parti interessate; soltanto in questo modo si può garantire una notevole riduzione del rischio di modifiche e varianti progettuali successive all'aggiudicazione dell'appalto.

Rimanendo all'appalto integrato occorre tenere conto del fatto che il prezzo della progettazione commissionata al progettista è sottoposto alla logica negoziale dei rapporti fra imprese e progettisti notoriamente squilibrato a vantaggio delle prime.

Per risolvere questo problema si potrebbe valutare, quando l'appalto integrato avviene sulla base del progetto preliminare, rispetto alla progettazione definitiva che deve essere prodotta in sede di offerta, di prevedere **una stima della progettazione da presentare in sede di offerta**, ovvero di indicare una percentuale di incidenza rispetto al valore della progettazione esecutiva, oggetto del contratto e stimata obbligatoriamente nel bando di gara.

Altrettanto necessario appare un intervento teso a prevedere il **pagamento diretto (dalla stazione appaltante al progettista) degli onorari per la progettazione**, considerando la progettazione esecutiva un vero e proprio stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali. Si potrebbe al riguardo ipotizzare che il ...% sia corrisposto al momento della consegna della progettazione esecutiva, ...% al momento della approvazione del progetto esecutivo (e il 5% al collaudo dell'opera).

6. Riduzione del numero delle stazioni appaltanti

L'**eccessivo numero di stazioni appaltanti** rappresenta un problema particolarmente rilevante e grave per il settore della progettazione in cui si registrano disomogeneità tali nei comportamenti delle amministrazioni che si può ben dire che non vi sia una gara in cui le richieste documentali delle stazioni appaltanti siano fra loro uguali.

Tutto ciò ha ovvie ricadute sui tempi di realizzazione degli investimenti dal momento che si producono incertezze e numerosi contenziosi.

E' necessario **incentivare l'utilizzo delle centrali di committenza**, che comunque dovranno limitarsi alla mera predisposizione degli atti di gara e alla gestione della gara stessa fino alla stipula del contratto, anche stabilendo **l'obbligo (e non la facoltà) di procedere alla costituzione di stazioni uniche appaltanti** (S.U.A.).

7. Riduzione degli oneri di partecipazione alle gare e efficacia del "precontenzioso"

La creazione della Banca Dati Nazionale sui Contratti Pubblici (BDNCP) gestita dall'Autorità può rappresentare uno strumento estremamente utile per la riduzione degli oneri di partecipazione alle gare. Se quindi dal primo gennaio 2013 sarà possibile per le stazioni appaltanti verificare le dichiarazioni presentate in sede di gara attraverso collegamento con la BDNCP, sarà risolta buona parte delle contestazioni che le stazioni appaltanti formulano nei confronti dei progettisti, e sarà fortemente ridotto il contenzioso amministrativo e quello di fronte all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

E' però necessario evitare slittamenti di tempi e ritardi nell'attuazione della norma.

Dal punto di vista della soluzione delle controversie che usualmente insorgono fra stazione appaltante e concorrente, va considerato che l'aver previsto il "precontenzioso" come sede di prima istanza alla quale gli operatori economici possono rivolgersi per ottenere un autorevole parere in luogo del tradizionale contenzioso davanti al giudice amministrativo, deve essere accompagnato da misure che rendano tale strumento efficiente e utile rispetto ai tempi in cui esso interviene.

Occorre poi prevedere un **più incisivo valore alle determinazioni e alle delibere dell'AVCP** che, oggi, non risultano vincolanti per le stazioni appaltanti con un evidente effetto di depotenziamento dell'efficacia delle pronunce emesse dal Consiglio dell'Autorità.

8. Il ricorso al PMC

Le stazioni appaltanti si trovano spesso impreparate a seguire l'iter procedurale dei lavori, soprattutto complessi e di particolare rilievo tecnico; il risultato è che costi e tempi dell'appalto finiscono fuori controllo.

La necessità di un elevato livello di competenze professionali, che spesso non risultano presenti all'interno delle Amministrazioni, unitamente all'esigenza di un controllo effettivo e costante dell'andamento della commessa, fanno sì che le stazioni appaltanti debbano dotarsi di supporti adeguati che evitino il rischio di aumenti di costi e di tempi.

Per ovviare a tali problematiche, quando le stazioni appaltanti si trovino nella condizione di **affidare** appalti relativi ad importanti opere infrastrutturali, può essere utile seguire quella prassi operativa, usuale a livello internazionale, che vede la committenza dotarsi di **servizi di project and construction management (PCM)** in grado di assicurare un costante ed efficace controllo sull'andamento dell'appalto.

Il committente, attraverso l'ausilio di un consulente tecnico di grande spessore e capacità tecnica, gestionale e professionale, esercita un controllo costante delle attività eseguite dal

general contractor sia in fase progettuale che realizzativa e dispone in tempo rapido degli elementi necessari per valutare l'adeguatezza delle prestazioni svolte dallo stesso contraente.

Nulla vieta che i committenti utilizzino per le attività di *project management consulting* dei dipendenti interni alla propria organizzazione anche se è diffusa la prassi di avvalersi per tale compito di soggetti esterni specializzati nella risoluzione di problematiche di elevata complessità connesse alla realizzazione delle opere in questione.

La proposta è quindi di prevedere, almeno per lavori oltre i 20 milioni di euro, l'obbligo di ricorso al *project and construction management*, fin dall'inizio della fase progettuale per ridurre tempi e contenzioso ed elevare la qualità dei progetti.

9. La validazione dei progetti

Il Dpr 207/11 ha introdotto norme dettagliate per la validazione dei progetti, ma ha consentito alle amministrazioni pubbliche di validare i progetti effettuati all'interno degli uffici tecnici. Premesso quanto affermato in ordine alla necessità di ridurre la progettazione "pubblica", la commistione di ruoli all'interno delle stesse strutture delle Amministrazioni pubbliche non appare in alcun modo funzionale all'innalzamento del livello qualitativo dei progetti.

Occorre quindi che la validazione sia **effettuata da soggetti terzi, quando si tratti di progetti delle Amministrazioni pubbliche.**

10. Gli incentivi alle aggregazioni e alle fusioni e all'internazionalizzazione

Il settore della progettazione è caratterizzato da un **livello dimensionale dei progettisti largamente inferiore a quello dei concorrenti dei paesi europei.** Ciò determina una grande differenza non tanto sul mercato nazionale, quanto su quello internazionale, dove i *competitors* si muovono su grandezze comparabili soltanto alle prime 4/5 società di ingegneria italiane, vantando quindi requisiti di ben altra portata.

La necessità di un apporto multidisciplinare e integrato alle tematiche della progettazione che, a loro volta, si inquadrano in contesti complessi e articolati che abbracciano profili fra loro interconnessi ma operanti su piani tecnico-professionali molto diversi, fa sì che la dimensione maggiore che si registra all'interno dei grandi consultants internazionali sia anche tale in relazione al numero dei profili professionali coinvolti e alle loro specializzazioni.

Il problema deve essere quindi affrontato, sia pure con la necessaria gradualità, attraverso forme che incentivino, anche fiscalmente, le **aggregazioni in consorzi stabili di progettisti e, soprattutto, le fusioni** fra società di ingegneria e fra queste e gli studi professionali.

E' inoltre opportuno **favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese** attraverso incentivi anche di natura fiscale a favore delle strutture che abbiano intenzione di affrontare la sfida dei mercati internazionali, partecipando ad iniziative imprenditoriali e a gare internazionali.

Va infatti considerato come le nostre imprese subiscano svantaggi fiscali in relazione al fatto che i redditi delle stabili organizzazioni estere risultano imponibili in Italia, con la conseguenza che quando le imprese italiane sono costrette a operare costituendo una stabile organizzazione all'estero subiscono un aggravio dell'imposta italiana sul reddito estero, oltre ad essere tenute ad applicare le restrittive regole sulla indeducibilità dei costi derivanti da Paesi a fiscalità agevolata. Sarebbe al riguardo opportuno fare in modo, per consentire alle nostre imprese di competere ad armi pari con le società straniere che non hanno regimi fiscali così penalizzanti, di

esentare i redditi derivanti dalle commesse estere, con eccezione di quelle specificamente riferibili ad attività materialmente svolte in Italia. A questo riguardo, il tema è stato già da tempo da parte nostra - per il tramite delle associazioni di categoria - sollevato al precedente Governo e la presentazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale faceva ben sperare nell'accoglimento almeno in parte delle nostre istanze. Infatti, il disegno di legge delega prevedeva la modifica dell'attuale sistema di tassazione delle stabili organizzazioni estere, il che portava ragionevolmente a ritenere che venisse adottato un regime di esenzione di tali redditi. Purtroppo la legge delega non è stata approvata dal Parlamento e quindi è sfumata la nostra speranza di un regime fiscale meno sfavorevole sulle commesse estere. Riteniamo però che questo tema rimanga del tutto attuale anche nella prossima legislatura e confidiamo di riuscire finalmente ad ottenere un regime fiscale più competitivo.

11. La rigenerazione urbana

Un tema sul quale occorre intervenire al fine di favorire il più possibile l'avvio di iniziative imprenditoriali - anche attivando i recenti strumenti contrattuali varati dal Governo (ad esempio il contratto di disponibilità) - è quello della cosiddetta "rigenerazione urbana". Occorre infatti prendere atto che nei prossimi anni sarà sempre più accentuata la tendenza a porre in essere interventi di riqualificazione urbana e quindi ad intervenire sull'esistente senza ulteriore uso di suolo. In questo senso occorrerebbe favorire, mettendo a regime anche l'esperienza del "Piano città", iniziative tese ad alimentare la progettualità, anche nell'ottica del risparmio energetico e del miglioramento delle condizioni legate alla sostenibilità ambientale dei centri urbani. In questo campo appare evidente il ruolo centrale della progettazione, ancorché svolta in sinergia con le altre componenti della filiera delle costruzioni.

Una soluzione potrebbe essere quella di rilanciare l'ottima esperienza del "Piano città" destinando - ad esempio - almeno due miliardi di risorse che potrebbero attivare investimenti per almeno 30 miliardi di euro, contribuendo al rilancio occupazionale e alla crescita del settore delle costruzioni e dell'ingegneria.

13.2.2013